



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## II SINDACO METROPOLITANO

Prot. N..... del 30 aprile 2019

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 2 /2019

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ricorso temporaneo a speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Città Metropolitana di Messina. Misure urgenti e straordinarie per l'impianto di Selezione sito in Contrada Pace nel Comune di Messina.

### IL SINDACO METROPOLITANO

VISTA la direttiva emanata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota Prot. n. 013527 del 27.3.2019 avente ad oggetto: "Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 n. 7/rif del 3 dicembre 2018 — Scadenza della speciale forma di gestione al 31 marzo 2019 — Indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente";

VISTO quindi la necessità di garantire l'implementazione del livello di raccolta differenziata nell'intero territorio della ex Provincia di Messina, oggi Città Metropolitana, attivando conseguentemente il potere ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO il contenuto delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 4/rif, e n. 6/rif.;

RICHIAMATO il contenuto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/rif in particolare l'art. 3 comma 1, diretta ad evidenziare gli Enti Locali devono provvedere ad aumentare il livello di Raccolta Differenziata al fine di diminuire la quantità massima di rifiuti in discarica anche attraverso il potere di ordinanza extra ordinem ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, derogando in questo caso, agli artt. 208 e 216 d.LGS. 152/2006;

Preso atto del parere favorevole dell'A.S.P., prot. 47427 del 30/04/2019

Preso atto del parere favorevole dell'A.R.P.A. (con prescrizioni) prot. 21845 del 29/04/2019;

VISTO Part. 182-bis D.Lgs. n. 152/2006, che prevede lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di autosufficienza e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.

Visto il D.D. n. 673 del 25.05.2018 rilasciato dalla Città Metropolitana di Messina con il quale la Società Messinaservizi Bene Comune S.p.A. è stata autorizzata alla gestione dell'impianto di Selezione sito in Contrada Pace nel Comune di Messina.

RAVVISATA la bassa capacità di trattamento dell'Impianto di Selezione sito in Contrada Pace nel Comune di Messina dei rifiuti differenziati che provengono dalla raccolta differenziata del Comune di Messina, dai Comuni del territorio dell'ATO ME 4, e dai Comuni di Santa Teresa di Riva, Roccalumera, Furci, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Alì ed Alì Terme, pari a 10 ton/giorno.

VISTO la nota della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. che, ha già richiesto l'ottenimento ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/2006 delle autorizzazioni per l'ampliamento della capacità produttiva dell'Impianto di Selezione sito in Contrada Pace nel Comune di Messina, ove è esplicitata la necessità attuale di dover gestire almeno 60 ton/giorno dei rifiuti provenienti dai Comuni della SRR Messina Area Metropolitana incluso il Comune Capoluogo.

ATTESO che, l'eccezionale urgenza ed improrogabilità dell'intervento de quo connesso alla situazione sopra rappresentata, in relazione alla previsione di danno incombente e di impossibilità di provvedere con gli ordinali mezzi offerti dalla legislazione ordinaria, legittima l'adozione del provvedimento contingibile ed urgente da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente con provvedimento limitato nel tempo e nell'ambito del territorio provinciale di Messina;

ATTESO, altresì, che ai sensi del punto 2.4 - lett d) della direttiva regionale summenzionata, in considerazione della scadenza della speciale forma di gestione al 31.3.2019 (Ord. n. 7/rif del 3.12.2018), è necessario procedere alla continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi di tutte le potenzialità presenti sul territorio della Città Metropolitana di Messina ed in particolare degli impianti attualmente utilizzati o gestiti in favore dei Comuni della SRR Messina Area Metropolitana, dandosi atto che gli oneri derivanti da tale attività sono posti a carico proporzionalmente delle amministrazioni beneficiarie del servizio;

RITENUTO, pertanto - necessario derogare all'art. 208 D.lgs. ed all'art. 216 D.lgs 152/2016- adottare il presente provvedimento per la durata temporanea dalla data del 22.04.2019 fino al 22.10.2019 per quanto riguarda la gestione dell'impianto di Selezione sito in Contrada Pace nel Comune di Messina;

RICHIAMATO l'articolo 191 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza in merito;

### **ORDINA**

- Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, in via temporanea ed urgente, per il periodo dal 01/04/2019 al 31/10/2019, il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocimento alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio del Comune di Messina e nei comuni della provincia di Messina ricompresi nell'Ambito territoriale denominato SRR Messina Area Metropolitana;
- Di autorizzare la Messinaservizi Bene Comune S.p.A. già titolare di provvedimento di autorizzazione D.D. n. 673 del 25.05.2018 che le consente una capacità di trattamento giornaliera pari a 10 ton/giorno di rifiuti differenziati, di poter trattare una quantità di rifiuti differenziati non superiore a 60 ton/giorno e nel rispetto delle prescrizioni indicate da A.R.P.A. nel parere espresso che fa parte integrante del presente atto;
- Dare atto che gli oneri derivanti da tale attività, sono posti a carico della Messinaservizi Bene Comune S.p.A.;
- Trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente,

all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di P.I., al Prefetto di Messina, all'ASP di Messina, alla ST ARPA di Messina, ai Sindaci dei Comuni della SRR ricadenti nella Città Metropolitana di Messina;

- Di riservarsi di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata;
- Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione. Contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il tribunale Amministrativo regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Sindaco Metropolitan

Dott. Cateno De Luca